PROT. 1075/2020

TRIBUNALE
DI
REGGIO CALABRIA

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO
IL TRIBUNALE DI REGGIO
CALABRIA

[redacted]

Ordine degli Avvocati di Palmi

Ordine degli Avvocati di Locri

CAMERA PENALE LOCRI
Giuseppe Simonetti
Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

CAMERA PENALE PALMI
"Vincenzo Gelipieri"
Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Camera Penale di Reggio Calabria
Giuseppe Sardiello

Disposizioni attuative del Protocollo di intesa distrettuale del 31.03.2020 per la trattazione delle udienze penali mediante collegamenti da remoto con il programma Teams.

Visto il Decreto Legge 8 marzo 2020, n. 11, recante "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria";

visto il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e segnatamente l'art. 83 che, nell'abrogare gli artt. 1 e 2 del D.L. n. 11 del D.L. 11/20, ne recepisce ed integra i contenuti;

visto il D.P.C.M. 9 marzo 2020, che ha inteso contenere il rischio di diffusione dell'epidemia, salvaguardando "per quanto possibile, continuità ed efficienza del servizio giustizia";

visto l'art. 83, comma 7, lett. d), del D.L. n. 18/20, secondo il quale i capi degli uffici giudiziari possono adottare "linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze";

visto l'art. 83, comma 7, lett. e), del D.L. n. 18/20, secondo il quale è possibile prevedere "la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'art. 472 comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze";

considerato che l'art. 83, comma 12, del D.L. n. 11/20 dispone che "la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto";

considerato che il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera plenaria dell'11.3.2020 ("ulteriori linee guida in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 all'esito del D.L. n. 11 dell'8 marzo 2020") ha raccomandato, d'incentivare il lavoro da remoto o telematico dei magistrati, auspicando che diventi "la modalità prioritaria di esercizio delle funzioni giudiziarie", limitatamente a questa eccezionale situazione emergenziale;

rilevato che il Consiglio Superiore con la medesima delibera ha invitato i RID e i MAGRIF alla "predisposizione della strumentazione tecnica necessaria alla concretizzazione delle misure indicate dal D.L.";

preso atto che con delibera del 26 marzo 2020 (prot. P. 5102/20 del 27/3/2020) il CSM ha dettato linee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza COVID 19 invitando i dirigenti a favorire la stipula di protocolli con i Consigli dell'Ordine degli avvocati e le camere penali locali sì da individuare modalità condivise di partecipazione da remoto dei soggetti del processo;

considerato che il Direttore Generale DGSIA ha emesso, in attuazione del citato D.L.11/20, il provvedimento n. 3413 del 10 marzo 2020, con il quale ha indicato per i collegamenti da remoto l'utilizzo dei programmi "Skype for Business" e "Teams", che utilizzano aree di data center riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia;

Visto il protocollo per la trattazione delle udienze ex art.83 comma 12 D.L.18/2020 siglato dai Dirigenti degli Uffici Giudiziari del Distretto, dai rappresentati dei C.O.A. e delle Camere Penali del Distretto, dai rappresentati delle Case Circondariali di Reggio Calabria, Palmi e Locri, dai rappresentanti della Questura di Reggio Calabria, del Comando Prov.le CC di Reggio Calabria, del Comando Prov.le GdF di Reggio Calabria, contenente la disciplina in via convenzionale, per il Distretto di Reggio Calabria, delle modalità di svolgimento delle udienze di cui all'art.83 comma 12 del D.L. 18 del 17.03.2020;

visto il provvedimento del Direttore Generale del DGSIA del 20 marzo, che stabilisce che la partecipazione all'udienza delle persone detenute, anche in via cautelare, e internate va assicurata, ove possibile, utilizzando gli strumenti di videoconferenza oppure i collegamenti da remoto coi programmi *Skype for business* e *Teams* laddove non sia necessario garantire la fonia riservata tra la persona detenuta, internata o in stato di custodia cautelare ed il suo difensore e qualora il numero

degli imputati, che si trovano, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi, consenta la reciproca visibilità;

considerato che il Protocollo Distrettuale prevede al punto 2 che "In considerazione della prossima dismissione di Skype for business, le parti concordano nel preferire l'applicativo Teams, già diffuso presso gli uffici giudiziari del distretto, ed utilizzato per le prove finora effettuate";

considerato che, conformemente al protocollo distrettuale, l'Ufficio Giudiziario di Reggio Calabria ha predisposto - e positivamente testato - gli strumenti tecnici per consentire lo svolgimento da remoto delle udienze di convalida dell'arresto e del contestuale giudizio direttissimo dinanzi al Giudice del dibattimento nonché della celebrazione di processi con imputati detenuti;

rilevato che il sistema messo a punto rispetta i requisiti prescritti dall'art. 146 bis, comma 3, disp. att. c.p.p., secondo il quale il collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo della custodia deve avvenire con "modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto";

rilevato che il legislatore, a tal fine, ha equiparato all'aula di udienza il luogo dove l'imputato si collega (cfr. art. 146 bis citato, comma 5);

rilevato che il Protocollo Distrettuale prevede l'impiego delle modalità di celebrazione da remoto con il programma Teams, esclusivamente su base convenzionale, anche per attività processuali diverse da quelle relative alla celebrazione dei processi di cui all'art.83 c.12 del D.L. 18/2020;

rilevato che il Protocollo Distrettuale al punto 16 attribuisce agli Uffici Giudiziari del distretto di adottare direttive o linee guida di carattere attuativo, rimettendo agli stessi di assumere disposizioni di dettaglio convenzionali con i C.O.A. e le Camere Penali;

rilevato che le Camere Penali di Reggio Calabria, Palmi e Locri, in linea con il deliberato della Giunta dell'UCPI del 17.03.2020 sul rischio epidemiologico e partecipazione a distanza, intendono richiamare il carattere eccezionale e rigorosamente temporaneo del protocollo;

considerato che l'eccezionale situazione di emergenza sanitaria in atto impone la condivisione di misure organizzative e soluzioni processuali idonee ad assicurare la salvaguardia della salute di tutti i soggetti che partecipano al processo, ma che la natura derogatoria delle stesse ai principi fondamentali che regolano il processo penale, le consente esclusivamente entro gli ambiti di persistenza dell'emergenza sanitaria;

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE COMUNI ALLE UDIENZE DI TUTTO IL SETTORE PENALE

1. Il protocollo attuativo per la gestione dell'emergenza costituisce uno strumento flessibile e modificabile in base alle indicazioni provenienti dall'esperienza applicativa e da eventuali modifiche normative della disciplina emergenziale. Le parti si impegnano a condividere le opportune, costanti verifiche della funzionalità dei collegamenti da remoto e ad adottare le conseguenti, necessarie misure.

2. Pur dovendosi privilegiare la partecipazione da remoto di tutte le parti processuali, quale misura preferenziale per contenere il rischio di contagi, al fine di rendere compatibile la facoltà del difensore di partecipare all'udienza dall'aula con la partecipazione da remoto di indagati/imputati/proposti detenuti, internati o sottoposti a misura custodiale, è garantita innanzi a ciascuna delle Sezioni del Settore Penale una postazione informatica con l'installazione del programma Teams, ove il difensore ne sia sprovvisto e non provveda autonomamente. Il computer portatile verrà messo a disposizione del difensore che ne farà esplicita richiesta già all'atto della comunicazione della modalità di partecipazione all'udienza, così da consentirne al cancelliere/personale tecnico la tempestiva predisposizione nell'aula di udienza. Il collegamento internet viene assicurato mediante contratto di telefonia stipulato dal COA di Reggio Calabria, e consegna dei router e/o modem ai singoli Direttori di Cancelleria delle Sezioni del Settore Penale, per essere forniti al difensore congiuntamente al PC in occasione dell'udienza. Qualora il difensore partecipi dall'aula anche il P.M. potrà partecipare fisicamente.

3. Si procederà con le modalità ordinarie ove in relazione al diverso status delle parti (in processi con pluralità di imputati di cui solo una parte sottoposti a misure custodiali), o alla indisponibilità del collegamento Teams da parte delle Case Circondariali, o alla natura degli incombenti istruttori dell'udienza, o per altre esigenze di natura tecnica, non sarà possibile assicurare la reciproca visibilità delle persone presenti nei diversi luoghi e di udire quanto vi viene detto. In caso di udienza pubblica si procederà a porte chiese ai sensi dell'art.472 comma 3 c.p.p., come richiamato dall'art.83 c.12 del D.L.18/2020.

4. In caso di partecipazione del difensore da remoto alle udienze dinanzi a tutte le Sezioni del Settore penale la scelta della modalità di partecipazione deve essere comunicata agli indirizzi di posta elettronica delle cancellerie del giudice fino a tre giorni prima dell'udienza, e cioè entro lo stesso termine previsto dal Decreto del Presidente del Tribunale n.959 dell'8 marzo 2020 (a tenore del quale "*Ritenuto che appare necessario, al fine di garantire la tempestiva prenotazione dei collegamenti audiovideo per gli imputati che partecipano a distanza con le modalità di cui all'art. 146 bis disp.att.c.p.p. nonché l'espletamento di ogni altro adempimento propedeutico alla celebrazione*

dell'udienza, specie in ragione della ridotta presenza del personale di cancelleria (limitata ai presidi per le udienze e per gli altri adempimenti urgenti), per come concordato per le vie brevi con i COA del Distretto, invitare i difensori a comunicare, agli indirizzi PEC delle Sezioni dinanzi alle quali pendono i procedimenti (per la Sezione GIP/GUP: gipgup.tribunale.reggiocalabria@giustiziacert.it; per la Sezione dibattimento: dibattimento.tribunale.reggiocalabria@giustiziacert.it; per la Sezione Misure di

Prevenzione e Corte di Assise ad entrambi i seguenti indirizzi: assise.penale.tribunale.reggiocalabria@giustiziacert.it PEO misureprevenzione.tribunale.reggiocalabria@giustizia.it) almeno tre giorni prima dell'udienza prefissata, nei procedimenti espressamente elencati all'art.83, lett.b) D.L. 18/2020 per i quali la celebrazione dell'udienza è condizionata alla esplicita richiesta degli interessati, la loro volontà o quella dei loro assistiti a che si proceda"). Qualora entro detto termine il difensore non effettui alcuna comunicazione si intenderà che partecipa fisicamente dall'udienza, con conseguente applicazione di quanto previsto al superiore punto 2.

Qualora la richiesta di celebrazione dell'udienza provenga direttamente dall'interessato cautelato o proposto, e venga formulata oltre il detto termine, la cancelleria del giudice, verificata con quest'ultimo, in relazione all'attività processuale prevista per l'udienza, la modalità di celebrazione tecnicamente praticabile, ne darà comunicazione al difensore, anche al fine di accertare, per le vie brevi, se lo stesso intenderà partecipare da remoto (dal proprio studio professionale ovvero dal luogo in cui il proprio assistito è detenuto o custodito) o mediante partecipazione fisica nell'aula di udienza. Nel caso di partecipazione da remoto presso lo studio professionale il difensore comunicherà alla cancelleria a mezzo pec un indirizzo di posta elettronica al quale intende essere contattato tramite "invito" contenente apposito link per il collegamento con l'operativo Teams ed un recapito telefonico.

5. Visto il punto 13 del Protocollo Distrettuale è rimesso ai singoli giudici verificare di volta in volta modalità di partecipazione da remoto all'udienza di difensori e parti, ove sia assicurata la reciproca visibilità e l'ascolto di quanto viene detto nei diversi luoghi, tenuto conto della provenienza dei difensori da altri distretti o circondari e della compatibilità tecnica delle modalità di celebrazione con l'attività processuale da svolgersi. In ogni caso il difensore dovrà esprimere il consenso non solo personale ma anche dell'indagato/imputato/proposto che non prenda parte all'udienza.

6. In caso di partecipazione del difensore da remoto si considerano soggetti terzi legittimati a presenziare i componenti dell'ufficio difensivo individuati nei praticanti e consulenti tecnici, i cui nominativi saranno inseriti a verbale all'atto della costituzione delle parti.

SEZIONE GIP-GUP

1. L'udienza di convalida dell'arresto/fermo innanzi al gip e gli interrogatori di garanzia ex art. 294 c.p.p. di indagati/imputati raggiunti da ordinanza in carcere e/o agli AADD

Premessa

Il sistema informatico per la connessione e la videoconferenza viene individuato nella piattaforma Microsoft TEAMS, fornita dal Ministero della Giustizia agli operatori della rete giustizia ed accessibile da utenti esterni all'Amministrazione, ivi comprese le forze dell'ordine e l'avvocatura. Parimenti il sistema risulta testato ed accessibile anche dagli istituti penitenziari. In quest'ultima ipotesi, in caso di indisponibilità tecnica di TEAMS è possibile ricorrere al sistema di collegamento in videoconferenza.

1.1. L'udienza di convalida dell'arresto/fermo innanzi al gip

a. Le udienze di convalida dell'arresto e del fermo innanzi al GIP previste dall'art. 391 c.p.p. vengono condotte attraverso sistemi di collegamento da remoto che potranno essere assicurati con gli ordinari sistemi di multivideo collegamento o, in alternativa, con l'applicativo Microsoft Teams. In quest'ultima ipotesi, tuttavia, il carcere dovrà assicurare (oltre all'ovvia presenza di un ufficiale di P.G.) l'esistenza di un canale di comunicazione riservato tra difensore ed arrestato che potrà essere allestito anche con sistemi di telefonia fissa o mobile nonché comunicare all'autorità giudiziaria i dati necessari al collegamento da remoto all'atto della presentazione del detenuto, nonché le variazioni e le difficoltà tecniche eventualmente insorte.

b. Qualora voglia comparire in udienza, la persona sottoposta agli arresti domiciliari, è condotta (o può essere autorizzata a recarsi) presso il presidio di polizia giudiziaria più vicino, tra quelli tecnicamente attrezzati, dove è garantita la presenza di ufficiale di polizia giudiziaria che non svolge, né abbia svolto, attività di investigazione con riferimento all'indagato o ai fatti a lui riferiti;

c. Ricevuto l'avviso dell'avvenuto arresto o fermo e l'indicazione del luogo in cui l'arrestato è custodito, il difensore indica alla polizia giudiziaria le modalità con le quali intende partecipare (recandosi in udienza, presso il luogo in cui l'assistito è in custodia, collegandosi da remoto dal

proprio studio), un indirizzo di posta elettronica ordinaria utile al collegamento ed un recapito telefonico;

d. Negli atti che è tenuta a trasmettere, la polizia giudiziaria indica la scelta effettuata dal difensore e i dati comunicati, che vengono poi riportati dal pubblico ministero nell'atto di impulso;

e. Nel caso di collegamento da remoto, sarà garantita, prima, durante ed immediatamente dopo l'udienza, la possibilità di colloqui difensivi a distanza attraverso l'attivazione di un contatto riservato da parte della polizia giudiziaria o della polizia penitenziaria ove l'indagato risulti ristretto in carcere.

f. L'eventuale presenza di un interprete viene assicurata, ove possibile, attraverso la presenza nel luogo in cui si trova l'arrestato. Deve essere consentito anche all'interprete, ove necessario, l'accesso al canale di comunicazione per il contatto riservato tra l'avvocato e l'arrestato.

g. La polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto o al fermo trasmetterà all'indirizzo e-mail dell'Ufficio del Pubblico Ministero il verbale e tutti gli atti relativi all'arresto o al fermo, indicando il nominativo del difensore nominato o del difensore d'ufficio, il recapito telefonico e l'indirizzo e-mail comunicato.

h. La segreteria del Pubblico Ministero, verificata la completezza degli atti, provvederà ad inviarli all'indirizzo PEC del difensore utilizzando il sistema SNT.

i. Il difensore partecipa all'udienza da remoto mediante collegamento dallo studio legale, salvo che decida di partecipare fisicamente all'udienza in Tribunale ovvero dal luogo ove si trova la persona arrestata/fermata per partecipare all'udienza. Il pubblico ministero può partecipare all'udienza da remoto mediante collegamento assicurato dall'Ufficio della Procura della Repubblica.

j. In caso di mancata comunicazione da parte del difensore, la scelta si riterrà effettuata per la partecipazione fisica in udienza. In tale ultimo caso, anche il PM può partecipare fisicamente all'udienza. In tale ipotesi l'udienza verrà celebrata con le modalità Teams nei termini di cui al punto 2 delle disposizioni comuni a tutte le attività processuali del Settore penale.

k. Negli avvisi di fissazione dell'udienza di convalida si indicheranno le modalità di celebrazione dell'udienza stessa, anche dal punto di vista tecnico nel caso di collegamento da remoto mediante Teams (ossia mediante indicazione del link ai fini dell'accesso alla stanza virtuale o mediante creazione di un apposito teams) e l'orario.

l. Il giudice stabilirà il collegamento, secondo le indicazioni contenute nell'avviso di fissazione dell'udienza di convalida, predisponendo ciò che a tal fine è necessario e verificherà il funzionamento del canale di comunicazione riservato tra il difensore e l'indagato.

m. Stabilito il collegamento con i diversi utenti interessati all'udienza (PM, indagato, difensore) ed accertata la regolare costituzione delle parti, il Giudice darà atto che si procede con la partecipazione a distanza "per ragioni di sicurezza", da individuarsi nell'attuale emergenza sanitaria

determinata dal COVID-19. Le parti dichiareranno che si collegano a distanza da un sito nel quale non vi è presenza di persone non legittimate. Sono considerate persone legittimate, oltre alle parti, colori i quali svolgono pratica legale presso lo studio del difensore. Della loro presenza si darà atto a verbale.

n. Il difensore dichiarerà a verbale di aderire al protocollo distrettuale ed alle presenti disposizioni concordate Il Giudice acquisirà, comunque, il consenso alla trattazione dell'udienza con i collegamenti da remoto da tutte le parti (ivi compreso l'indagato).

o. Nel corso dell'udienza, sarà sempre garantito il collegamento audiovisivo del Giudice e di tutte le parti processuali.

p. Qualora si renda necessario, al fine di rendere più stabile la connessione, il Giudice potrà disporre che le parti alle quali non ha dato la parola disattivino temporaneamente il microfono, restando comunque loro garantito di udire e vedere quanto viene detto dal Giudice e dagli altri interlocutori

q. Nel corso dell'udienza le parti, ove sia tecnicamente possibile, potranno scambiarsi atti, produrre documenti ed avanzare istanze mediante la piattaforma teams attiva della videoconferenza e/o attraverso la posta elettronica dell'ufficio. Dell'avvenuta ricezione e produzione si darà atto nel verbale di udienza che verrà comunque registrata attraverso l'apposita funzione disponibile su teams. La traccia audio verrà poi salvata ed inserita in un supporto informatico che verrà allegato al fascicolo e quindi rimossa dalla piattaforma. Gli atti, i documenti e le istanze, ove prodotti a mezzo piattaforma teams nel corso dell'udienza, verranno successivamente stampati a cura della cancelleria per l'inserimento nel fascicolo e immediatamente rimossi dalla piattaforma attivata in "Teams". E', tuttavia, sempre preferibile, stanti le possibili difficoltà tecniche di invio e ricezione di atti e documenti tramite piattaforma teams, che le parti inoltrino sull'indirizzo di posta della Cancelleria del Giudice atti e documenti in tempo utile, ove possibile. Dell'avvenuta trasmissione si darà atto a verbale e si procederà all'acquisizione nel contraddittorio delle parti.

r. Il cancelliere darà atto nel verbale che le parti sono nella impossibilità di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'art. 137, comma 2, c.p.p..

s. Verrà, comunque, garantita la presenza di un difensore d'ufficio (anche da remoto) secondo turni di reperibilità predeterminati e individuati nel rispetto dell'art. 29 disp. att. al c.p.p.

1.2 Interrogatorio di garanzia di indagati sottoposti a custodia cautelare

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche all'interrogatorio di garanzia in quanto compatibili. In specie, il verbale di tutte le operazioni di esecuzione dell'ordinanza custodiale compiuti

dall'Ufficiale o agente di PG dovrà contenere le indicazioni richieste al difensore di fiducia e di ufficio circa le modalità con le quali quest'ultimo intenderà partecipare all'interrogatorio di garanzia (recandosi presso l'Ufficio giudiziario dell' AG emittente, presso il luogo in cui l'assistito è in custodia, collegandosi da remoto dal proprio studio) ed essere trasmesso al Giudice che ha emesso l'ordinanza ed al PM.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al par. 1.1.

2. Le udienze preliminari, camerali, di patteggiamento e di abbreviato non condizionato nei confronti di detenuti, di imputati sottoposti a custodia cautelare

a. Quanto alla celebrazione delle udienze camerali (ad es., udienze preliminari, incidenti di esecuzione con detenuti, giudizio abbreviato non condizionato, patteggiamento) inerenti ai procedimenti o processi con imputati detenuti o sottoposti a custodia cautelare, il difensore potrà svolgere, solo ove possibile, il suo mandato a distanza, tanto dal suo studio professionale quanto dal luogo in cui è garantito al detenuto o all'imputato il collegamento da remoto. Sui termini per la comunicazione delle modalità di partecipazione si rinvia a quanto previsto al punto 4 delle disposizioni comuni a tutte le attività processuali del settore penale.

SEZIONE DEL RIESAME E DEGLI APPELLI

La partecipazione a distanza degli indagati/imputati detenuti, internati o sottoposti a custodia cautelare, all'udienza camerale nei procedimenti innanzi al tribunale del riesame, in cui non operi il differimento ex officio ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. b d.l. 18/20, è garantita mediante collegamento a distanza dal luogo di detenzione, utilizzando lo strumento della videoconferenza o il programma Teams.
Qualora l'imputato sia sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, la partecipazione a distanza avviene presso il presidio di polizia giudiziaria più vicino al luogo di esecuzione della misura, dotato di collegamento da remoto, alla presenza di un ufficiale di polizia giudiziaria che non svolga, né abbia svolto, attività di investigazione o di protezione, con riferimento all'imputato o ai fatti a lui riferiti.
L'istituto penitenziario, o l'autorità di p.g. che cura il collegamento, deve assicurare un canale di comunicazione riservato tra il difensore e l'assistito, anche con l'impiego di sistemi di telefonia fissa o mobile, nonché comunicare tempestivamente all'autorità giudiziaria i dati necessari al collegamento da remoto, le variazioni e le difficoltà tecniche insorte.

L'eventuale presenza di un interprete viene assicurata, ove possibile, nel luogo in cui si trova l'imputato. All'interprete deve consentirsi l'accesso al canale riservato di comunicazione tra l'avvocato e l'assistito.

In caso di attivazione della partecipazione dell'imputato a distanza ai sensi dell'art. 83 comma 12 d.l.18/2020 la cancelleria informa tempestivamente, tramite posta elettronica, il difensore del luogo e delle modalità di partecipazione dell'assistito, al fine di consentirgli di scegliere se partecipare dall'aula di udienza o dal luogo da cui partecipa l'imputato, ovvero da remoto dal proprio studio professionale, ove possibile.

Il difensore che intenda partecipare da remoto con Microsoft Teams deve darne comunicazione immediatamente dopo la notifica dell'avviso d'udienza, e comunque almeno tre giorni prima della data fissata, all'indirizzo riesame.tribunale.reggiocalabria@giustiziacert.it, indicando l'indirizzo di posta elettronica al quale intende essere contattato tramite "invito" contenente apposito link per il collegamento con l'operativo Teams. La tempestività della sopra indicata comunicazione è indispensabile, al fine di consentire la partecipazione attraverso il medesimo canale all'assistito, che ne abbia diritto, e al pubblico ministero.

In vista della partecipazione all'udienza da remoto, i soggetti che hanno fatto richiesta di intervenire con tale modalità sono avvisati dalla cancelleria mediante invio del link ipertestuale per l'apertura della stanza virtuale.

In mancanza di tempestiva comunicazione in ordine alla partecipazione da remoto, ovvero ove non sia possibile il collegamento, la partecipazione del difensore all'udienza avviene nelle forme ordinarie. In tale ultimo caso, anche il PM può partecipare fisicamente all'udienza. In tale ipotesi l'udienza verrà celebrata con le modalità Teams nei termini di cui al punto 2 delle disposizioni comuni a tutte le attività processuali del Settore penale.

In apertura dell'udienza l'ufficiale di polizia giudiziaria, presente nel sito da cui si effettua il collegamento da remoto, accerta l'identità dell'imputato.

Una volta verificata la regolare costituzione delle parti e l'effettività del collegamento tra i vari partecipanti, si dà atto a verbale che si procede con la partecipazione a distanza "per ragioni di sicurezza", da individuarsi nell'attuale emergenza sanitaria determinata dal rischio di contagio da Covid-19, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Le parti prestano il consenso alla trattazione con i collegamenti da remoto. Il difensore, in particolare, dichiara a verbale di aderire al protocollo distrettuale e alle presenti disposizioni concordate.

L'ausiliario del giudice presente nell'aula di udienza dà atto nel verbale delle modalità di collegamento da remoto, delle modalità con cui è accertata l'identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni.

Al difensore che intervenga da remoto è esplicitamente richiesto se presso il luogo, da cui si collega, siano presenti soggetti estranei all'udienza. Sono considerati soggetti legittimi a presenziare i componenti dell'ufficio difensivo, quali i praticanti e i consulenti tecnici, in cui nominativi sono inseriti a verbale all'atto della costituzione delle parti.

Nel corso dell'udienza le parti possono scambiarsi atti, produrre documenti ed avanzare istanze mediante la piattaforma Teams e/o attraverso la posta elettronica dell'ufficio. Dell'avvenuta ricezione e produzione si dà atto nella redazione del verbale; l'udienza è comunque registrata attraverso l'apposita funzione disponibile su Teams. La traccia audio è inserita in un supporto informatico, allegato al fascicolo, e quindi rimossa dalla piattaforma. Gli atti, i documenti e le istanze, prodotti a mezzo piattaforma Teams nel corso dell'udienza, sono stampati a cura della cancelleria per l'inserimento nel fascicolo e immediatamente rimossi dalla piattaforma.

Le presenti linee attuative del protocollo, operative nella vigenza del protocollo distrettuale e delle eventuali successive proroghe, devono raccordarsi alla disciplina specificamente dettata dal codice di rito in tema di partecipazione dell'imputato/indagato ai procedimenti innanzi al tribunale del riesame (artt. 309 e 310 c.p.p.):

- ai sensi dell'art. 309 commi 6 e 8 bis c.p.p. (in ossequio all'interpretazione fornita dalla recente pronuncia della Sezioni Unite della Suprema Corte in esito all'udienza del 26 febbraio 2020) la persona detenuta o internata, ovvero sottoposta a misura in concreto limitativa della possibilità di partecipare all'udienza camerale, può esercitare il diritto di comparire personalmente (anche a distanza) all'udienza solo se ne ha fatto richiesta, anche per il tramite del difensore, con la richiesta di riesame, ferma restando la facoltà di chiedere di essere sentita su specifici temi con l'istanza di differimento ai sensi dell'art. 309, comma 9 bis, c.p.p.;
- la comparizione dell'imputato detenuto o internato nel procedimento di appello è regolata dai commi 3 e 4 dell'art. 127 c.p.p., espressamente richiamati dall'art. 310 comma 2 c.p.p.

SEZIONE DI CORTE DI ASSISE E DELLE MISURE DI PREVENZIONE

Le udienze innanzi alle Corti di Assise per gli imputati detenuti, internati o sottoposti a custodia cautelare, che richiedano espressamente la celebrazione del processo ai sensi dell'art. 83 c.3 lett. b) si svolgeranno mediante collegamento a distanza utilizzando gli strumenti della videoconferenza o utilizzando il programma Teams.

In tale ultima ipotesi, il carcere dovrà assicurare l'esistenza di un canale di comunicazione riservato tra difensore ed arrestato che potrà essere allestito anche con sistemi di telefonia fissa o mobile nonché

comunicare all'autorità giudiziaria i dati necessari al collegamento da remoto all'atto della presentazione del detenuto, nonché le variazioni e le difficoltà tecniche eventualmente insorte.

L'identità dell'imputato è accertata dall'ufficiale di polizia giudiziaria presente nel sito da cui si effettua il collegamento da remoto.

Qualora l'imputato sia sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, la partecipazione a distanza avviene presso il presidio di polizia giudiziaria più vicino al luogo di esecuzione della misura, dotato di collegamento da remoto, alla presenza di un ufficiale di polizia giudiziaria che non svolga, né abbia svolto, attività di investigazione o di protezione, con riferimento all'imputato o ai fatti a lui riferiti.

Una volta verificata la regolare costituzione delle parti e l'effettività del collegamento tra i vari partecipanti all'udienza la Corte dovrà dare atto a verbale che si procede con la partecipazione a distanza "per ragioni di sicurezza", da individuarsi nell'attuale emergenza sanitaria determinata dal rischio di contagio da Covid-19, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

La Corte all'inizio della celebrazione dell'udienza acquisirà, il consenso alla trattazione dell'udienza con i collegamenti da remoto di tutte le parti.

Il difensore dichiarerà a verbale di aderire al protocollo distrettuale ed alle presenti disposizioni concordate.

L'ausiliario del giudice presente nell'aula di udienza dovrà dare atto nel verbale delle modalità di collegamento da remoto utilizzato, delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché della impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale ai sensi dell'art.137 comma 2 c.p.p. o di vistarlo, ai sensi dell'art.483 comma 1 c.p.p. nonché del consenso dell'imputato.

Nel corso dell'udienza le parti potranno scambiarsi atti, produrre documenti ed avanzare istanze mediante la piattaforma teams attiva della videoconferenza e/o attraverso la posta elettronica dell'ufficio.

Dell'avvenuta ricezione e produzione si darà atto nel verbale di udienza che verrà comunque registrata attraverso l'apposita funzione disponibile su teams. La traccia audio verrà poi salvata ed inserita in un supporto informatico che verrà allegato al fascicolo e quindi rimossa dalla piattaforma.

Gli atti, i documenti e le istanze, ove prodotti a mezzo piattaforma teams nel corso dell'udienza, verranno successivamente stampati a cura della cancelleria per l'inserimento nel fascicolo e immediatamente rimossi dalla piattaforma attivata in "Teams".

Nel caso in cui si renda necessario svolgere procedere all'esame di testimoni o periti l'udienza si svolgerà con le modalità della videoconferenza al fine di consentire agli imputati la visibilità e l'ascolto dell'attività istruttoria da svolgere.

Disposizione di attuazione del protocollo distrettuale del 30.03.2020 per i procedimenti in materia di Misure di prevenzione

Quanto alle modalità di svolgimento delle udienze di prevenzione, nel caso in cui il difensore intenda partecipare da remoto, in ossequio alla previsione ex art. 127 co. 6 c.p.p. che stabilisce che l'udienza debba svolgersi "senza la presenza del pubblico", andrà rivolta esplicita richiesta al difensore se presso il luogo in cui lo stesso collegato non siano presenti soggetti estranei all'udienza, secondo quanto dalle linee guida per gli uffici giudiziari dettate dal Consiglio Superiore della Magistratura.

Il difensore dovrà comunicare alla Cancelleria del Tribunale a mezzo PEO (posta elettronica ordinaria) fino a tre giorni prima del giorno fissato per l'udienza un indirizzo di posta elettronica al quale egli verrà contattato tramite "invito" contenente apposito link per il collegamento di udienza con l'operativo TEAMS.

Quanto alle altre parti interessate potranno effettuare il collegamento da remoto dallo studio del difensore o presenziare personalmente all'udienza.

Nel caso in cui si proceda nei confronti di soggetti detenuti o sottoposti a custodia cautelare il difensore potrà svolgere, solo ove possibile, il suo mandato a distanza, tanto dal suo studio professionale quanto dal luogo in cui è garantito al detenuto o all'imputato il collegamento da remoto.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni comuni a tutte attività processuali del settore penale.

SEZIONE PER IL DIBATTIMENTO

Disposizioni di attuazione del Protocollo Distrettuale del 30.03.2020 per i giudizi con rito direttissimo.

1. Alle udienze di convalida dell'arresto e di celebrazione del contestuale giudizio direttissimo, con o senza rito alternativo (esclusa attività istruttoria che comporti assunzione di prova testimoniali) dinanzi al Giudice del dibattimento si procederà mediante Microsoft TEAMS.

2. **Là dove venga applicata una misura custodiale**, i giudizi che proseguono (con rito alternativo o rito ordinario che non implichino l'assunzione di prove dichiarative) in data diversa in ragione del termine a difesa e ove l'imputato o il difensore chiedono espressamente che si proceda ai sensi dell'art.83 comma 3 lett. b), seguiranno le modalità telematiche della convalida ovvero, qualora la casa circondariale non sia in grado di collegarsi con la piattaforma TEAMS, il sistema della videoconferenza. Nel disporre il rinvio ai sensi dell'art. 558 comma 7 c.p.p., il Giudice, acquisita la esplicita richiesta di celebrazione, darà atto che l'imputato parteciperà dalla postazione Teams predisposta all'interno della Casa Circondariale ovvero mediante collegamento in videoconferenza,

ovvero, nei casi di arresti domiciliari, presso il luogo dal quale è intervenuto all'udienza di convalida, dove di regola si recherà senza scorta. Acquisirà altresì l'indicazione della difesa sulle modalità di partecipazione all'udienza di rinvio al fine di assicurare la celebrazione con le modalità tecniche praticabili.

3. Tutti gli altri giudizi, per le ipotesi in cui non venga applicata misura cautelare custodiale, proseguiranno con le disposizioni ordinarie sul ruolo del Giudice che dispone il rinvio.

4.In caso di impossibilità a procedere da remoto per ragioni tecniche, l'udienza si svolgerà secondo le disposizioni ordinarie presso le aule 5 o 12 del Tribunale con l'applicazione della disposizione di cui all'art. 472 comma 3 c.p.p.

5. La P.G. che ha proceduto all'arresto comunicherà al difensore il luogo in cui l'arrestato verrà custodito, dandone atto nel verbale di arresto al fine di consentire al difensore di scegliere se essere presente, in alternativa, presso l'aula di udienza o presso il luogo dove si trova l'arrestato ovvero da remoto. Nei casi di custodia dell'arrestato presso uno dei luoghi di cui all'art.284 comma 1 c.p..p., la polizia giudiziaria indicherà al difensore il posto di P.G. più vicino attrezzato per la videoconferenza, presso il quale l'arrestato verrà condotto (o potrà essere autorizzato a recarsi) per celebrare l'udienza di convalida da remoto.

Il difensore indica alla polizia giudiziaria, che ne dà atto nel verbale di arresto, l'indirizzo di posta elettronica al quale egli verrà contattato per il collegamento di udienza con l'operativo TEAMS qualora scelga il collegamento da remoto per la partecipazione all'udienza ed al quale indirizzo verranno trasmessi gli atti, indicando a tale scopo un indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO e/o PEC). In ogni caso il difensore, tenuto conto della situazione emergenziale che non consente la presenza in aula di difensori nominati ex art. 97, comma 4, c.p.p., verrà contattato telefonicamente dalla P.G. personalmente e non con avviso in segreteria, e dovrà garantire la sua presenza all'udienza di convalida oppure, in caso di suo impedimento a presenziare, la partecipazione di un sostituto di cui dovrà fornire anche un indirizzo PEO. Nel verbale d'arresto la polizia giudiziaria darà altresì atto di aver reso edotto l'arrestato che l'udienza di convalida e l'eventuale giudizio direttissimo avranno luogo con il sistema della videoconferenza e **che lo stesso non si oppone a tale modalità di celebrazione.**

6. La polizia giudiziaria dovrà, altresì, comunicare al difensore - ove possibile - il nominativo e il recapito di uno o più familiari dell'arrestato.

7. Il difensore, nel momento in cui riceverà l'avviso dell'intervenuto arresto, dovrà comunicare se intende partecipare all'udienza presso il Tribunale, ovvero presso il luogo dove si trova l'arrestato ovvero da remoto mediante collegamento telematico. Di tale scelta la polizia giudiziaria darà atto nel relativo verbale. In caso di mancata comunicazione da parte del difensore, la scelta si riterrà effettuata

per la partecipazione fisica in udienza. In tale ultimo caso, anche il PM può partecipare fisicamente all'udienza. In tale ipotesi l'udienza verrà celebrata con le modalità Teams nei termini di cui al punto 2 delle disposizioni comuni a tutte le attività processuali del Settore penale.

8. Nei casi in cui il difensore opti per la partecipazione da remoto, sarà garantita, prima, durante e immediatamente dopo l'udienza e comunque sin dal momento della nomina del difensore, la possibilità di colloqui difensivi, anche a distanza attraverso l'attivazione di collegamento telefonico o telematico riservati, ove necessario con la presenza di un interprete o di altri ausiliari. Qualora la necessità di comunicazione avvenga durante la celebrazione dell'udienza verrà disattivata la funzione audio della postazione dell'imputato per consentire allo stesso di comunicare telefonicamente con il difensore e la P.G. assumerà le ulteriori misure necessarie per garantire la riservatezza della comunicazione.

L'eventuale presenza di un interprete viene assicurata, ove possibile, attraverso la presenza nel luogo in cui si trova l'arrestato ove partecipi da un presidio di P.G.. Deve essere consentito anche all'interprete, ove necessario, l'accesso al canale di comunicazione per il contatto riservato tra l'avvocato e l'indagato.

La polizia giudiziaria che procede all'esecuzione dell'arresto deve pertanto subito indicare che l'arrestato non comprende la lingua italiana, anche nell'ipotesi di scarsa conoscenza, al fine di evitare che durante l'udienza sorga all'improvviso la necessità di nomina dell'interprete. La comunicazione tempestiva consentirà alla cancelleria di contattare l'interprete da nominare per disporre la presentazione dello stesso al posto di p.g. da cui avverrà la partecipazione da remoto dell'arrestato. L'ausiliario di p.g., nel redigere il verbale dell'attività che si svolge da remoto ai sensi dell'art.136 c.p.p., dovrà pertanto adempiere a tutte le formalità relative alla identificazione dell'interprete, dando atto che lo stesso accetta l'incarico che gli viene conferito dal giudice ed appone la firma sul verbale redatto da remoto. All'interprete deve comunque essere assicurata autonoma postazione per il collegamento, che può essere la medesima utilizzata dall'ausiliario di pg che assiste da remoto, non potendo lo stesso partecipare dalla postazione dell'arrestato, atteso che deve poter interloquire direttamente con il giudice durante l'interrogatorio. In caso di mancanza di autonoma postazione per il collegamento dell'interprete, o in caso di arrestato condotto all'istituto penitenziario ai sensi dell'art.558 comma 4 bis, l'udienza si svolgerà secondo le modalità ordinarie.

9. La polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto trasmetterà all'indirizzo di posta elettronica della Procura della Repubblica il verbale e tutti gli atti relativi all'arresto in formato PDF e Word, indicando il nominativo del difensore nominato, il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica ordinaria comunicato.

10. La segreteria del PM di turno provvederà alla formazione del fascicolo digitale (comprendente la copia della copertina con numero RGNR, il decreto di presentazione all'udienza - ai sensi dell'art. 449 e segg. c.p.p. - sottoscritto e scansionato, il verbale di arresto con i relativi atti allegati e tutti gli atti relativi al fascicolo in possesso del PM) **ed alla sua trasmissione per via telematica, quanto prima e, comunque, entro le ore 11.00 del giorno dell'udienza:**

- al difensore (attraverso il sistema SNT);
- alla cancelleria della Sezione del dibattimento all'indirizzo di posta elettronica dibattimento.tribunale.reggiocalabria@giustiziacert.it. La richiesta e l'inoltro si considera pervenuta solo nel momento della conferma di lettura da parte dell'Ufficio destinatario ricevente che avverrà con specifica mail. La Cancelleria provvederà a stampare gli atti trasmessi telematicamente per la formazione del fascicolo cartaceo in copia attestando l'orario di ricezione della mail;
- al V.P.O. ove designato alla partecipazione all'udienza nel giorno indicato.

11. Qualora gli atti siano trasmessi in orario successivo alle 11.00 la convalida verrà celebrata il giorno successivo.

12. Il decreto di presentazione indicherà gli indirizzi di posta elettronica ed i contatti telefonici degli istituti penitenziari o degli uffici di Polizia Giudiziaria presso cui verrà attivato il collegamento da remoto con il soggetto sottoposto ad arresto e del difensore.

Il decreto indicherà altresì il luogo ove verrà attivato il collegamento da remoto con il soggetto arrestato e se è necessaria la presenza di un interprete specificandone la lingua e la disponibilità della doppia postazione.

13. Il giudice che procede stabilirà il collegamento attraverso la piattaforma Microsoft TEAMS, creando apposita *stanza virtuale,* secondo le indicazioni ricevute con l'atto di presentazione, dopo che il difensore avrà ricevuto gli atti da almeno 45 minuti, eventualmente prorogabili, in modo da consentire allo stesso di leggere gli atti e stabilire le interlocuzioni preliminari con il suo assistito e i suoi familiari.

14. Stabilito il collegamento con i diversi soggetti partecipanti all'udienza (pubblico ministero, polizia giudiziaria che esegue la relazione orale ai sensi dell'art.558 c.3 c.p.p., imputato, difensore) ed accertata la regolare costituzione delle parti, il Giudice, a verbale darà atto - acquisita a verbale la dichiarazione del difensore di essere collegato da un sito riservato, in cui non vi è presenza di terze persone non legittimate e di adesione al protocollo - che si procede con la partecipazione a distanza "per ragioni di sicurezza", da individuarsi nell'attuale emergenza sanitaria determinata dal rischio di contagio da Covid-19, in conformità alle vigenti disposizioni di legge. L'identità della persona arrestata è accertata dall'ufficiale di polizia giudiziaria presente nel sito da cui si effettua il

collegamento da remoto. L'ausiliario del giudice partecipa all'udienza dall'aula e dà atto nel verbale di udienza delle modalità di collegamento da remoto utilizzato, delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché della impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale ai sensi dell'art.137 comma 2 c.p.p. o di vistarlo, ai sensi dell'art.483 comma 1 c.p.p., **nonché del consenso dell'imputato**.

15. Nel corso dell'udienza le parti possono scambiarsi atti, produrre documenti e istanze mediante la funzione "carica" nell'opzione "File" attiva nella "stanza virtuale" e/o attraverso la posta elettronica. Dell'avvenuta ricezione e produzione si darà atto nel verbale di udienza. All'esito dell'udienza il cancelliere procederà alla stampa della documentazione attestando la sua corrispondenza a quella prodotta in udienza mediante l'applicativo Teams.

16. Sarà garantita la registrazione dell'udienza anche attraverso il sistema audiovideo della stanza virtuale consentito dal sistema Microsoft Teams. Alla verbalizzazione dell'udienza si procede comunque in forma riassuntiva ai sensi dell'art.139 c.p.p.. All'esito dell'udienza la registrazione audio dell'udienza verrà riversata su apposito supporto informatico da allegare al fascicolo del dibattimento, e la trascrizione avrà luogo solo ove disposta dal giudice in quanto ritenuta necessaria o su richiesta delle parti.

17. Eventuali colloqui riservati tra il pubblico ministero e il difensore ai fini del giudizio direttissimo si svolgeranno sull'utenza telefonica fissa presente nella stanza da cui avviene il collegamento nei locali della Procura o su utenza mobile indicata dal P.M. di udienza.

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE RELATIVE ALLA CELEBRAZIONE DELLE UDIENZE DIBATTIMENTALI

1. Fatta salva la necessità della celebrazione delle udienze con le modalità ordinarie di cui al punto 4 delle disposizioni di attuazione comuni a tutte le attività processuali del settore penale, gli imputati detenuti, internati o sottoposti a custodia cautelare, ove richiedano espressamente la celebrazione del processo ai sensi dell'art. 83 c.3 lett. b), partecipano mediante collegamento a distanza utilizzando gli strumenti della videoconferenza o utilizzando il programma Teams.

2. A seguito della espressa richiesta di celebrazione del processo la cancelleria del giudice verifica gli strumenti disponibili per assicurare la partecipazione a distanza dell'imputato, in relazione alla natura degli incombenti previsti per l'udienza. Ove l'imputato sia sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, e non sia programmata attività istruttoria relativa ad

acquisizione di testimonianze o esame di periti e consulenti tecnici, lo stesso parteciperà dal presidio di polizia giudiziaria, individuato in quello più vicino al luogo di esecuzione della misura, dotato di collegamento da remoto, dove è garantita la presenza di ufficiale di polizia giudiziaria che non svolge, né abbia svolto, attività di investigazione o di protezione, con riferimento all'imputato o ai fatti a lui riferiti. A tal fine la Procura della Repubblica fornirà alla cancelleria del dibattimento elenco dei presidi delle Forze dell'Ordine dotate di postazione Teams.

3. In caso di attivazione della partecipazione dell'imputato a distanza ai sensi dell'art.83 comma 12 D.L.18/2020 la cancelleria informa tempestivamente, a mezzo messaggio di posta elettronica, il difensore del luogo e delle modalità di partecipazione dell'imputato al fine di consentirgli di scegliere se partecipare dall'aula di udienza o dal luogo da cui partecipa l'imputato.
4. In caso di mancata comunicazione da parte del difensore, fino a tre giorni prima dell'udienza in merito alle modalità di partecipazione, si intenderà che lo stesso partecipa dall'aula di udienza. In tale ultimo caso, anche il PM può partecipare fisicamente all'udienza. In tale ipotesi l'udienza verrà celebrata con le modalità Teams nei termini di cui al punto 2 delle disposizioni comuni a tutte le attività processuali del Settore penale.
5. Il difensore, ove intenda partecipare da remoto con modalità Teams, trasmette alla cancelleria del giudice l'indirizzo di posta elettronica al quale egli verrà contattato per il collegamento di udienza con l'operativo TEAMS ed a quale indirizzo verranno trasmessi gli atti eventualmente prodotti in udienza, indicando a tale scopo un indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO e/o PEC). La cancelleria del giudice, in caso di imputato detenuto, comunicherà alla Casa Circondariale la modalità di partecipazione con collegamento Teams e non già con la videoconferenza.
6. Stabilito il collegamento con i diversi soggetti partecipanti all'udienza (pubblico ministero, , imputato, difensore) ed accertata la regolare costituzione delle parti, il Giudice, a verbale darà atto - acquisita a verbale la dichiarazione del difensore di essere collegato da un sito riservato, in cui non vi è presenza di terze persone non legittimate e di adesione al protocollo - che si procede con la partecipazione a distanza "per ragioni di sicurezza", da individuarsi nell'attuale emergenza sanitaria determinata dal rischio di contagio da Covid-19, in conformità alle vigenti disposizioni di legge. L'identità dell'imputato è accertata dall'ufficiale di polizia giudiziaria presente nel sito da cui si effettua il collegamento da remoto. L'ausiliario del giudice partecipa all'udienza dall'aula e dà atto nel verbale di udienza delle modalità di collegamento da remoto utilizzato, delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti

BREVE VADEMECUM PER L' UTILIZZO DELL' APPLICATIVO TEAMS PER LA CELEBRAZIONE DELL' UDIENZA DA PARTE DEI DIFENSORI

1) Attività preliminare alla celebrazione dell'udienza da remoto

E' necessario essere dotati di un pc portatile o fisso, purchè munito di webcam e microfono. L' installazione dell'applicativo è possibile anche su uno smartphone.

E' opportuno installare anticipatamente l'applicativo TEAMS e un browser (sono consigliati Chrome oppure Microsoft Edge).

E', altresì, necessario, verificare **prima dell'udienza** di avere una connessione stabile che consenta di poter integralmente espletare l' udienza ed una linea telefonica fissa o mobile sulla quale poter essere contattati per la soluzione di eventuali problemi tecnici.

2) **Celebrazione dell'udienza da remoto**

Prima dell'udienza, il difensore riceverà una mail sull' indirizzo di posta elettronica ordinaria che contiene un link ipertestuale che gli consentirà di partecipare all' udienza.

La comunicazione del link per l'accesso potrà avvenire attraverso due modalità caratterizzate da una differente tempistica.

1° modalità (preferibile). Il difensore (che avrà anticipatamente indicato il proprio indirizzo PEO) riceverà un link attraverso un messaggio di posta elettronica che gli sarà inviato dall'Ufficio Gip, immediatamente prima dell'udienza (giorno e ora dell'udienza gli saranno, invece, già stati precedentemente comunicati con decreto).

Il link sarà il seguente "Join Microsoft Teams Meeting";

[redacted]

Sarà sufficiente cliccare sul link perché appaia la successiva schermata

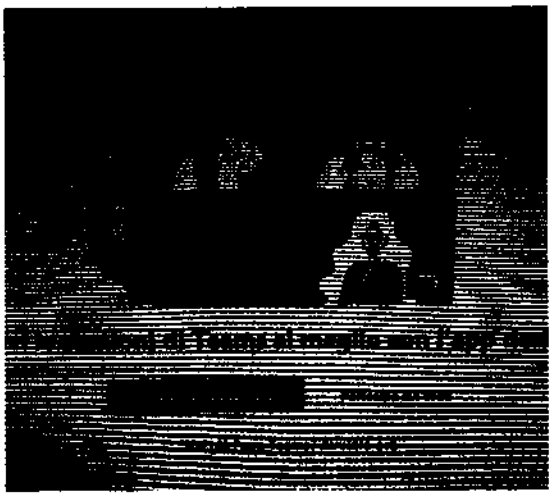

nella quale il difensore cliccherà sul tasto bianco in cui vi è la scritta "AVVIALO ORA";

si aprirà, quindi una tendina con la domanda: ***Aprire URL:msteams?***

Il difensore cliccherà sul tasto ***"Apri URL:msteams"***.

In alternativa è possibile cliccare sulla scritta " ***Partecipa sul Web***".

Quindi, apparirà una schermata in cui si invita l'utente a scegliere le opzioni audio video della riunione e ad immettere il proprio nome e cognome.

È necessario attivare anche i due tasti: video e microfono

Infine, apparirà sullo schermo la seguente dicitura: ***"A BREVE UNO DEGLI UTENTI NELLA RIUNIONE TI FARÀ PARTECIPARE"***

Appena il Giudice farà partecipare il difensore, questi avrà accesso all'udienza con collegamento audio/video, avendo cura di verificare che siano attive le sue periferiche audio/video.

Nel corso dell' udienza sarà possibile inviare *files* direttamente dalla piattaforma TEAMS.

AVVERTENZA PER LA EVENTUALE CONDIVISIONE DI FILES TRAMITE PIATTAFORMA TEAMS:

LADDOVE IL DIFENSORE VOGLIA UTILIZZARE LA SUDDETTA PIATTAFORMA PER LA CONDIVISIONE DI FILES, IL MAGISTRATO DOVRA' INSERIRLO COME MEMBRO ESTERNO GIA' IN FASE DI FORMAZIONE DEL TEAM; RICEVUTO L'INVITO SU POSTA ELETTRONICA IL DIFENSORE DOVRA' SEGUIRE LA PROCEDURA DI REGISTRAZIONE DI ACCOUNT MICROSOFT, SE NON GIA' DOTATO DI ESSO ACCOUNT.

IN OGNI CASO, STANTE LA POSSIBILITA' DI DIFFICOLTA' TECNICHE CHE POTREBBERO INSORGERE, RIMANE FERMA LA POSSIBILITA' CHE IL DIFENSORE TRASMETTA ATTI E DOCUMENTI DA DEPOSITARE INVIANDOLI IN CANCELLERIA ANCHE TRAMITE PEO.

Per terminare la riunione occorrerà cliccare sul pulsante rosso "**termina riunione**".

2°modalità. La trasmissione del link ipertestuale avverrà contestualmente al decreto di fissazione dell' udienza. In tal caso, il difensore verrà a conoscenza della data e dell' ora dell' udienza e del link che garantirà l' ingresso nella "stanza virtuale" del giudice.

Nell' imminenza dell' udienza sarà sufficiente copiare nella barra degli indirizzi quello ricevuto.

Sarà possibile, a questo punto, entrare nella "stanza virtuale" o scaricando l'app oppure direttamente dal web.

In entrambi i casi apparirà una finestra all' interno della quale sarà possibile inserire il proprio nome e cognome.

Dopo aver inserito nome e cognome occorrerà cliccare sul pulsante "**partecipa ora**" ed attendere di essere "**ammessi**" all' udienza dal giudice.

Nel corso dell'udienza con tale modalità sarà possibile inviare *files* e documenti **solo** mediante posta elettronica.

partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché della impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale ai sensi dell'art.137 comma 2 c.p.p.o di vistarlo, ai sensi dell'art.483 comma 1 c.p.p., **del consenso dell'imputato.**

Si stabilisce l'operatività delle presenti linee attuative per il periodo di vigenza del protocollo distrettuale.

Vengono indicati quali responsabili dell'attuazione e del monitoraggio del protocollo la dott.ssa (MAGRIF Tribunale), il dott. Diego Capece Minutolo (MAGRIF per la Procura della Repubblica), e l'Avv._____ (Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria) e l'Avv. (Camera Penale di Reggio Calabria)_____.

Si allega in calce breve vademecum per l'utilizzo del programma Teams da parte dei difensori.
Si dispone la trasmissione di copia del presente atto al Presidente della Corte di Appello, al Procuratore Generale e al Consiglio giudiziario.
Reggio Calabria, aprile 2020

Il Presidente del Tribunale _____

Il Procuratore della Repubblica _____ 6 APR 2020

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria

_____

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palmi

_____

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Locri

_____

Il Presidente della Camera Penale di Reggio Calabria

_____

Il Presidente della Camera Penale di Palmi

_____

Il Presidente della Camera Penale di Locri

_____

partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché della impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale ai sensi dell'art.137 comma 2 c.p.p.o di vistarlo, ai sensi dell'art.483 comma 1 c.p.p., **del consenso dell'imputato.**

Si stabilisce l'operatività delle presenti linee attuative per il periodo di vigenza del protocollo distrettuale.

Vengono indicati quali responsabili dell'attuazione e del monitoraggio del protocollo la dott.ssa (MAGRIF Tribunale), il dott. Diego Capece Minutolo (MAGRIF per la Procura della Repubblica), e l'Avv._____ (Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria) e l'Avv. (Camera Penale di Reggio Calabria)_____.

Si allega in calce breve vademecum per l'utilizzo del programma Teams da parte dei difensori.
Si dispone la trasmissione di copia del presente atto al Presidente della Corte di Appello, al Procuratore Generale e al Consiglio giudiziario.
Reggio Calabria, aprile 2020

Il Presidente del Tribunale _____

Il Procuratore della Repubblica _____

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria
_____

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palmi

_____

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Locri

_____

Il Presidente della Camera Penale di Reggio Calabria

_____

Il Presidente della Camera Penale di Palmi

_____

Il Presidente della Camera Penale di Locri

_____

partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché della impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale ai sensi dell'art.137 comma 2 c.p.p.o di vistarlo, ai sensi dell'art.483 comma 1 c.p.p., **del consenso dell'imputato.**

Si stabilisce l'operatività delle presenti linee attuative per il periodo di vigenza del protocollo distrettuale.

Vengono indicati quali responsabili dell'attuazione e del monitoraggio del protocollo la dott.ssa (MAGRIF Tribunale), il dott. Diego Capece Minutolo (MAGRIF per la Procura della Repubblica), e l'Avv._____ (Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria) e l'Avv. (Camera Penale di Reggio Calabria)_____.

Si allega in calce breve vademecum per l'utilizzo del programma Teams da parte dei difensori.
Si dispone la trasmissione di copia del presente atto al Presidente della Corte di Appello, al Procuratore Generale e al Consiglio giudiziario.
Reggio Calabria, aprile 2020

Il Presidente del Tribunale _____

Il Procuratore della Repubblica _____

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria

_____

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palmi
avv.

_____

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Locri

_____

Il Presidente della Camera Penale di Reggio Calabria

_____

Il Presidente della Camera Penale di Palmi

_____

Il Presidente della Camera Penale di Locri

_____

partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché della impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale ai sensi dell'art.137 comma 2 c.p.p.o di vistarlo, ai sensi dell'art.483 comma 1 c.p.p., **del consenso dell'imputato.**

Si stabilisce l'operatività delle presenti linee attuative per il periodo di vigenza del protocollo distrettuale.

Vengono indicati quali responsabili dell'attuazione e del monitoraggio del protocollo la dott.ssa (MAGRIF Tribunale), il dott. Diego Capece Minutolo (MAGRIF per la Procura della Repubblica), e l'Avv._____ _____ (Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria) e l'Avv. (Camera Penale di Reggio Calabria)_____.

Si allega in calce breve vademecum per l'utilizzo del programma Teams da parte dei difensori.
Si dispone la trasmissione di copia del presente atto al Presidente della Corte di Appello, al Procuratore Generale e al Consiglio giudiziario.
Reggio Calabria, aprile 2020

Il Presidente del Tribunale _____

Il Procuratore della Repubblica _____

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria

_____ _____

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palmi

_____ _____

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Locri

Avv. Tiziana Olario

Il Presidente della Camera Penale di Reggio Calabria

_____ _____

Il Presidente della Camera Penale di Palmi

_____ _____

Il Presidente della Camera Penale di Locri

_____ _____

partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché della impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale ai sensi dell'art.137 comma 2 c.p.p.o di vistarlo, ai sensi dell'art.483 comma 1 c.p.p., **del consenso dell'imputato.**

Si stabilisce l'operatività delle presenti linee attuative per il periodo di vigenza del protocollo distrettuale.

Vengono indicati quali responsabili dell'attuazione e del monitoraggio del protocollo la dott.ssa (MAGRIF Tribunale), il dott. Diego Capece Minutolo (MAGRIF per la Procura della Repubblica), e l'Avv._____ (Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria) e l'Avv. (Camera Penale di Reggio Calabria)_____.

Si allega in calce breve vademecum per l'utilizzo del programma Teams da parte dei difensori.
Si dispone la trasmissione di copia del presente atto al Presidente della Corte di Appello, al Procuratore Generale e al Consiglio giudiziario.
Reggio Calabria, aprile 2020

Il Presidente del Tribunale _____

Il Procuratore della Repubblica _____

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria

_____

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palmi

_____

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Locri

_____

Il Presidente della Camera Penale di Reggio Calabria

Avv. _____

Il Presidente della Camera Penale di Palmi

_____

Il Presidente della Camera Penale di Locri

_____

partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché della impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale ai sensi dell'art.137 comma 2 c.p.p.o di vistarlo, ai sensi dell'art.483 comma 1 c.p.p., **del consenso dell'imputato.**

Si stabilisce l'operatività delle presenti linee attuative per il periodo di vigenza del protocollo distrettuale.

Vengono indicati quali responsabili dell'attuazione e del monitoraggio del protocollo la dott.ssa (MAGRIF Tribunale), il dott. Diego Capece Minutolo (MAGRIF per la Procura della Repubblica), e l'Avv._____ (Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria) e l'Avv. (Camera Penale di Reggio Calabria)_____.

Si allega in calce breve vademecum per l'utilizzo del programma Teams da parte dei difensori.
Si dispone la trasmissione di copia del presente atto al Presidente della Corte di Appello, al Procuratore Generale e al Consiglio giudiziario.
Reggio Calabria, aprile 2020

Il Presidente del Tribunale _____

Il Procuratore della Repubblica _____

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria

_____

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palmi

_____

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Locri

_____

Il Presidente della Camera Penale di Reggio Calabria

_____

Il Presidente della Camera Penale di Palmi

_____

Il Presidente della Camera Penale di Locri

_____

Il Presidente della Camera Penale di Palmi

Il Presidente della Camera Penale di Locri